

Luigi Ventrosini (sigillo notarile)

All. "A"

Al n. 3686 della Raccolta

STATUTO

de "La Società dei Naturalisti in Napoli"

ART. 1. - "La Società dei Naturalisti in Napoli", sorta verso il 1881, è un'associazione originatasi dall' Accademia degli Aspiranti Naturalisti fondata in Napoli, nel 1841, da Oronzio Gabriele Costa.

La Società ha per scopo la diffusione delle Scienze naturali e ne incoraggia lo studio; a tal fine si propone come luogo d'incontro, punto di riferimento e di scambio culturale.

La Società non ha scopo di lucro, e gli eventuali utili dovranno essere reimpiegati per le sue finalità.

La Società ha sede in Napoli (NA), Via Mezzocannone n.8, CAP 80134.

ART. 2. - Per conseguire i suoi scopi la Società

*può promuovere pubblicazioni, conferenze, riunioni periodiche, escursioni, convegni, manifestazioni aperte al pubblico, incontri, seminari, giornate di studio;

*può conferire premi d'incoraggiamento a studiosi e a studenti.

ART. 3. - La società è costituita da soci ordinari e da soci benemeriti, in numero illimitato. I soci possono essere residenti in Napoli o non residenti. La loro qualifica e le prerogative quale associato connesse possono modificarsi in funzione di variazioni anagrafiche.

ART. 4. - Possono essere nominati soci ordinari tutti i cultori delle scienze naturali: siano essi persone fisiche o enti pubblici e privati. Possono essere nominati soci bene-

meriti i cultori delle scienze naturali che hanno contribuito significativamente all'attività culturale della Società o al suo benessere economico con donazioni, elargizioni e sussidi.

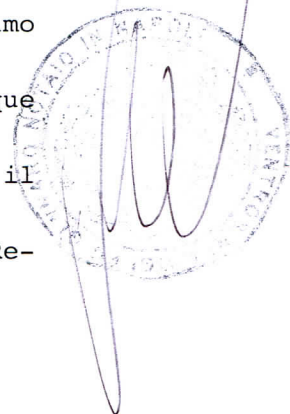
I soci che ininterrottamente appartengono al sodalizio da 50 anni, passano nella categoria dei soci benemeriti; ad essi non è richiesto alcun contributo.

ART. 5. - Le nomine dei nuovi associati sono fatte dall'Assemblea generale in base a proposte presentate da almeno due soci al Consiglio direttivo e da questo preventivamente esaminate ed accettate.

ART. 6. - Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle attività della Società e di ricevere le pubblicazioni sociali. Nelle tornate essi possono presentare memorie da pubblicare nel Bollettino della Società, previo parere favorevole espresso dal Consiglio direttivo sentiti due esperti ed il redattore delle pubblicazioni per quanto attiene alla stesura formale della memoria

ART. 7 - La "Società" è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti tra gli associati; fanno comunque parte del Consiglio il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere, nonché il Bibliotecario e il Redattore delle pubblicazioni se nominati.

Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili.



I membri del Consiglio direttivo durano in carica un triennio; alla scadenza del mandato possono essere rieletti consecutivamente per non più di due volte.

ART. 8. - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, ne presiede i lavori, convoca e dirige le sedute del Consiglio direttivo, delle Assemblee generali, delle adunanze ordinarie e delle riunioni straordinarie e ne fa eseguire le deliberazioni; ordina le riscossioni e i pagamenti; firma gli atti ufficiali. In caso di assenza o di impedimento è supplito dal Vice presidente.

ART. 9. - Il Vice presidente ha tutte le prerogative e i doveri del Presidente quando questi è temporaneamente assente o nella impossibilità di esercitare la sua carica.

ART. 10. - Il Segretario redige i verbali delle tornate sociali e delle sedute del Consiglio direttivo, contro-firma i medesimi tenendoli disponibili alla consultazione, tiene la corrispondenza e cura il servizio di segreteria; tiene aggiornato l'elenco dei soci e la data del loro accoglimento nella Società.

Art.11. - Se in una tornata il Segretario è assente ne fa le veci uno degli associati presenti, col suo consenso, indicato dal presidente.

ART. 12. - Il Tesoriere controlla che la riscossione delle quote sociali, avvenga correttamente, controlla i versamenti di ogni introito di denaro sui conti bancari e/o po-

stali, custodisce i libretti di assegni e le carte elettroniche dei conti intestati all'associazione, tiene i registri di entrata e di uscita e tutti i libri prescritti dalle norme vigenti, redige i bilanci consuntivi e preventivi da presentare al Consiglio direttivo.

ART. 13. - Al Presidente e al Tesoriere è demandata la firma congiunta dei conti correnti intestati alla Società.

ART. 14. - Il Bibliotecario s'interessa di quanto attiene alla biblioteca comunicandone al Consiglio le iniziative che la riguardano e le esigenze. Registra, scheda, inventaria e dà collocazione alle pubblicazioni in arrivo. Previa indicazione del Consiglio predispone lo scambio e l'invio delle pubblicazioni della Società con istituzioni italiane e straniere, tiene aggiornato l'elenco delle pubblicazioni presenti e ne assicura la consultazione secondo norme prestabilite dal regolamento.

ART. 15. - Il Redattore delle pubblicazioni cura, secondo le norme stabilite, la stampa dei lavori comunicati nelle riunioni e accettati per la pubblicazione dal Consiglio, li trasmette alla tipografia o -se ne è scelta la diffusione on line- all'operatore elettronico seguendo, salvo imprevisti o altre opportunità contingenti, l'ordine cronologico di presentazione.

ART. 16. - Il Consiglio direttivo sovrintende alla vita e all'amministrazione della "Società" promuovendo la dif-

fusione delle sue pubblicazioni, manifestazioni e incontri a carattere scientifico. Esamina annualmente i bilanci consuntivo e preventivo e la relativa relazione redatti dal Tesoriere e li trasmette annualmente, entro i primi due mesi dell' anno ai revisori dei conti.

ART. 17. - L'Ente tiene assemblee generali, adunanze ordinarie e riunioni straordinarie. Le assemblee generali e le adunanze ordinarie sono tenute nell'epoca e con le norme che saranno stabilite dal regolamento interno, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno. Le assemblee generali sono convocate per ascoltare la relazione del Presidente sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente; per discutere e votare i bilanci; per le elezioni del Consiglio direttivo; per l'ammissione di nuovi associati; per l'acquisto o l'alienazione di beni e l'impiego delle somme ricavate; per deliberare le eventuali proposte di modificazione dello Statuto e del Regolamento. Le adunanze ordinarie sono di carattere amministrativo o scientifico e a queste ultime possono essere ammesse persone estranee alla Società dietro invito del Presidente. Le riunioni straordinarie sono tenute a iniziativa del Consiglio direttivo o dietro richiesta motivata di almeno un decimo degli associati per deliberare su quegli argomenti la cui approvazione è deferita al voto dei soci. L'Avviso di convo-

cazione agli associati è fatto dal Segretario e sarà o inviato con raccomandata A/R, o a mano controfirmata per ricevuta dall'associato ricevente, o via mail all'indirizzo comunicato dall'associato, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere riportato l'ordine del giorno fissato dal Consiglio direttivo. Gli associati che intendano comunicare memorie o note, devono avvisarne per iscritto il Segretario indicando il titolo per la relativa iscrizione all'ordine del giorno.

ART. 18. - In prima convocazione le deliberazioni delle assemblee generali e delle riunioni ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, le deliberazioni dell'assemblea generale, prese sempre a maggioranza di voti, sono valide quando partecipano, in proprio o per delega, almeno un terzo degli associati. Per quanto riguarda le altre riunioni, le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni si fanno per alzata di mano. È consentito che gli associati impossibilitati a presenziare all'assemblea abbiano facoltà di farsi rappresentare da altri associati con delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe scritte per ogni associato. Nelle assemblee in cui trattasi di eleggere gli associati o il Consiglio direttivo dovrà adottarsi lo scrutinio segre-

to. Nelle elezioni del Consiglio direttivo, qualora anche in seconda convocazione non si raggiunga la maggioranza, i due candidati che per lo stesso incarico abbiano ricevuto il maggior numero di voti, saranno sottoposti ad un nuovo scrutinio e sarà eletto colui che avrà ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora i due candidati riportino lo stesso numero di voti, sarà eletto il socio che, in ordine all'anzianità nella Società, risulti più anziano.

ART. 19. - L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti nominati, per un triennio, dall'Assemblea generale. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'Assemblea in riunione plenaria entro i primi due mesi dell'anno.

ART. 20. - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) da tutte le somme e valori depositati nei conti e nelle posizioni bancarie e/o postali della Società';
- b) dai libri, dalle cose mobili o immobili inventariate di proprietà dell'ente;
- c) da donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi di enti o di privati espressamente diretti all'arricchimento di tale patrimonio.

ART. 21. - Le entrate della Società sono costituite:

- a) dai proventi del patrimonio;
- b) dal contributo annuo dei soci;
- c) dai contributi, sussidi, somme, valori, beni e sovvenzioni dello Stato e di altri Enti pubblici, e provenienti da privati in genere o da qualsivoglia altra fonte od ente;
- d) dai proventi delle proprie pubblicazioni;
- e) da eredità e legati;
- f) da contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali in genere;
- g) da entrate e proventi derivanti da attività e servizi effettuati nell'ambito della promozione, sviluppo e raggiungimento delle finalità dell'associazione, e con carattere comunque ausiliario e sussidiario;
- h) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, e da tutte le altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione.

ART. 22. - Le proposte di riforma al presente Statuto dovranno essere richieste da almeno un quarto degli associati, o dal Consiglio direttivo. Esse, dopo essere state discusse e approvate dall'Assemblea generale, presenti almeno i due terzi dei soci.

ART. 23. - Il Consiglio direttivo predisporrà per il proprio funzionamento uno schema di regolamento che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale.

ART. 24. - In caso di suo scioglimento per qualunque causa,

l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo o ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di utilità pubblica e sociale, nel rispetto delle norme di legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non previsto valgono le norme di legge in materia.

Firmato: Pietro Battaglini

Luigi Ventrosini (sigillo notarile)

Copia autografa del documento che
si conserva in quattro
per uso conservato
NAPOLI, 3 gennaio 2017

